



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE COMPRESSE NEL P.I.P

(approvato con deliberazione C.C. n° 31 del 09/11/2011)

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti e le condizioni per la concessione in diritto di superficie delle aree comprese nei Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvati ai sensi dell' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n° 865 e successive modificazioni e delle leggi regionali d'attuazione; disciplina altresì le successive cessioni in locazione, tra soggetti privati degli immobili ivi realizzati.

Art. 2 - Utilizzazione delle aree

Le aree di cui all' art.1, una volta acquisite al patrimonio del Comune, sono concesse in diritto di superficie ai soggetti di cui all' art. 3 per la realizzazione di impianti produttivi di carattere artigianale, industriale, commerciale di servizi e di trasformazione prodotti agricoli, secondo le modalità di cui al presente Regolamento; i soggetti beneficiari potranno svolgere esclusivamente attività compatibili con le norme tecniche di attuazione previste dal relativo piano urbanistico approvato.

Art. 3 - Beneficiari

Alla concessione in diritto di superficie delle aree comprese nei Piani nonché alle successive locazioni tra privati degli immobili ivi realizzati, sono ammessi, in forma singola o associata, i seguenti soggetti pubblici e privati:

- a) le imprese artigiane di cui alla legge 443/85 e successive modificazioni;
- b) le imprese industriali;
- c) le imprese di trasformazione prodotti agricoli
- d) le imprese di commercio all'ingrosso;
- e) le imprese di commercio al dettaglio nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici;
- f) le imprese di servizi comprese quelle svolgenti attività libero professionale ;
- g) le imprese di pubblico esercizio nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici e di programmazione commerciale ;
- h) le associazioni e enti per attività di formazione professionale che necessitano di organizzazione equiparabile ad attività produttiva;
- i) le associazioni e enti per attività di assistenza alle imprese e di rappresentanza di categoria;
- j) le attività di carattere libero professionale, non riconducibili a imprese di servizi, limitatamente ai Centri di Servizio previsti nel piano di lottizzazione.

Alle imprese e/o associazioni di cui alle lettere da d) a j) possono essere concesse, in sede di prima assegnazione, aree per una superficie massima fino al 25% del totale delle aree comprese nel P.I.P. messo a bando.

Art. 4 - Assegnazione delle aree

La concessione in diritto di superficie delle aree sono disposte dalla Giunta Comunale, nel rispetto della graduatoria scaturita dal Bando pubblico di cui all' art. 6, e approvata dal responsabile del procedimento amministrativo su proposta dell'apposita Commissione, prevista dallo stesso articolo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'



art. 27 della Legge 22 Ottobre 1971, n° 865 e fatto salvo quanto disposto dal comma successivo.

Il Consiglio Comunale può disporre, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, l'assegnazione diretta di aree non ancora messe a bando, in favore di soggetti pubblici o privati, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblica utilità, senza limiti di superficie o numero, a enti pubblici o società partecipate dal Comune ;
- per motivi di rilevante interesse economico locale a imprese private di cui all'art. 3 lett. A, b, c e d nella misura del 10% del numero dei lotti previsti in ogni singolo comparto.

Lo schema di convenzione da stipulare, con l'individuazione puntuale del lotto assegnato, del prezzo di cessione, del beneficiario ed del regime di assegnazione (diritto di superficie) nonché di tutti i vincoli previsti dal presente Regolamento è approvato con atto del responsabile del procedimento amministrativo.

I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti devono produrre domanda in bollo al Sindaco, di norma in seguito alla pubblicazione del bando, e devono possedere, a pena d'esclusione, i seguenti requisiti minimi che dovranno essere regolarmente documentati:

- 1) iscrizione alla CCIAA;
- 2) assenza per il titolare di ditta individuale e per gli amministratori con poteri di rappresentanza per la società, di condanne con sentenza passata in giudicato per reati per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore ad anni uno.
- 3) anche se non in possesso del requisito di cui al punto 1, si impegnino mediante specifica dichiarazione contenuta nel modello di domanda di partecipazione al Bando, a possederli entro la data prevista per la stipula della scrittura privata o comunque entro la data di stipula del contratto di concessione in diritto di superficie, pena la decadenza all'assegnazione.

La domanda dovrà contenere:

- a) Cognome, nome, data di nascita del legale rappresentante dell'impresa, ragione sociale e sede legale oppure, se si tratta di persona giuridica, la ragione sociale, il legale rappresentante con gli estremi anagrafici e la sede legale della società;
- b) Indicazione dell'attività che l'impresa intende avviare o sviluppare;
- c) Se trattasi di nuove iniziative, precisazione dettagliata dell'attività;
- d) Indicazione della superficie richiesta per la realizzazione dell'insediamento con le fasi ed i tempi di attuazione;
- e) Investimenti previsti nelle varie fasi ed eventuale titolo di ammissione a finanziamento pubblico;
- f) Impiego di unità lavorative nelle varie fasi;
- g) Dichiarazione di aver preso conoscenza del regolamento e di accettare incondizionatamente le norme;
- h) Dichiarazione circa l'eventuale rumorosità o molestia dell'attività;
- i) Dichiarazione di rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e delle modalità di smaltimento dei rifiuti.

Per i consorzi, la domanda dovrà contenere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la specificazione dei seguenti dati:

- a) Ragione sociale, sede, dati anagrafici del legale rappresentante (solo per i consorzi);
- b) L'indicazione delle imprese consorziate destinatarie del programma insediamento e dell'attività di ciascuna di esse;
- c) La superficie richiesta da ciascuna impresa consorziata nonché la superficie totale richiesta dal consorzio



Art. 5 - Corrispettivi

Salvo quanto disposto dall' art. 14, il prezzo di concessione in diritto di superficie delle aree è determinato annualmente con deliberazione dell'organo competente, da adottare preliminarmente all' approvazione del Bilancio preventivo, a norma dell' art.172 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, ed è comprensivo del costo effettivo di acquisizione delle stesse, nonché degli oneri di urbanizzazione primaria e della quota parte di quelli di urbanizzazione secondaria da calcolare nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui, alla data della deliberazione di cui all' art. 4, non sia stato ancora definito il prezzo di acquisizione delle aree, nella delibera di assegnazione e nella convenzione di cui all'ultimo comma dell' art. 27 della Legge 22 Ottobre 1971, n° 865 sarà indicato un prezzo presunto, riservando a carico dell'acquirente concessionario e suoi aventi causa, l'imputazione del successivo conguaglio.

Con la deliberazione di cui al precedente comma, può essere consentito, previa istanza di parte, motivata ed analiticamente documentata, il pagamento dilazionato del prezzo di cessione delle aree e determinati i conseguenti interessi corrispondenti all'interesse legale. La dilazione di pagamento della durata del contratto di cessione deve essere accompagnata da idonea garanzia finanziaria mediante la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa contenente la clausola che il Comune potrà escutere il fideiussore direttamente in caso di non pagamento alla scadenza della somma dovuta senza interpellare il debitore principale, con esclusione quindi del beneficio di cui al 2^a comma dell'art. 1944 del Codice Civile.

È prevista la possibilità per l'assegnatario del lotto concessionato in diritto di superficie di chiederne la trasformazione in proprietà, secondo i criteri e le modalità che saranno individuati dal Comune ai sensi dell'art.3 comma 64 della L.662/1996 come modificato dall'art.11 della L. 273/2002.

Art. 6 - Bando pubblico per l'assegnazione delle aree e formazione della graduatoria

Per l'assegnazione delle aree disponibili, il Comune emette apposito Bando pubblico; possono partecipare i soggetti di cui all'art.3.

I punteggi da attribuire ai richiedenti per la formazione della graduatoria sono stabiliti come segue:

n.	Oggetto	punti
1	Azienda con laboratorio nel Comune di Bari Sardo	10
2	Azienda con laboratorio in altri comuni	5
3	Azienda con laboratori ubicati all'interno dei centri storici del Comune di Bari Sardo	3
4	Titolare dell'azienda con età inferiore ai 41 anni	3
5	Aziende con locali di lavoro in affitto	2
6	Aziende con locali di lavoro sotto sfratto	2
7	Aziende con laboratori in condizioni igienico-sanitarie disagiate	7
8	Aziende che nei processi di lavorazione causano inquinamento dai rumori, funi, gas, scarichi solidi e liquidi con elevato grado di intensità rispetto alla media	7
9	Azienda che svolge prevalentemente un'attività produttiva di beni, artigianale o industriale	10
10	Azienda che svolge prevalentemente un'attività commerciale o direzionale	7
11	Azienda che svolge prevalentemente un'attività produttiva di servizi	6



12	Azienda che svolge prevalentemente un'attività culturale e ricreativa	8
13	Azienda che svolge attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli	10
14	Azienda che opera nel settore di attività da almeno un anno	1
15	Azienda con dipendenti assunti da almeno 1 anno dalla data del bando , per ogni dipendente	1,5
16	Azienda che assumerà unità lavorative , per ogni nuovo dipendente per aleno tre anni	1,00

Il Bando indica la localizzazione e l'elenco dei lotti disponibili, la relativa superficie, i parametri edilizi, il tipo di cessione (diritto di superficie), il costo complessivo, le modalità di pagamento, i tempi ed i criteri di utilizzazione, i vincoli, i modi e termini di presentazione delle domande e la tipologia delle attività ammesse, determina altresì le modalità e i termini per l'esercizio della prelazione di cui all'art. 7 - 2° comma, nonché i requisiti per l'attribuzione dei punteggi.

Alle domande deve essere allegato, oltre alla documentazione comprovante i requisiti posseduti, un programma di sviluppo aziendale, e quanto ritenuto utile ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al comma successivo.

Le domande pervenute in tempo utile vengono esaminate e valutate da una Commissione, costituita dal Direttore del Servizio responsabile del procedimento, che la presiede, da due funzionari dell'Amministrazione Comunale, di cui uno funge anche da segretario e due consulenti esterni ad altro profilo dipendenti di altro ente o liberi professionisti.

Per i componenti della Commissione si applicano i casi di incompatibilità come previsto dall'art 51 del Codice di Procedura Civile. Quando uno dei suoi membri dovesse trovarsi in una situazione di incompatibilità ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura di concorso; allo stesso modo l'Amministrazione Comunale, valutata l'esistenza dei presupposti predetti ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti; attribuisce i punteggi tenendo conto della tabella di cui sopra.

La Commissione potrà richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che ritenga utili ai fini della formazione della graduatoria; formulerà la proposta di graduatoria che viene approvata dal responsabile del procedimento.

La graduatoria ha validità limitatamente ai lotti indicati nel Bando, fatto salvo quanto previsto al terzo comma dell'art. 12.

Art. 7 - Precedenze

Tra i soggetti che parteciperanno al Bando pubblico, godranno di precedenza nella graduatoria finale, secondo il seguente ordine:

- 1) le imprese che esercitano una delle attività previste dall'art. 3 che alla data dell'approvazione del Piano per Insediamenti Produttivi, risultino proprietarie da almeno cinque anni delle aree comprese nei piani stessi, limitatamente alle esigenze della propria azienda;
- 2) Consorzi o altre forme legali di associazionismo tra le attività di cui all' art. 3;
- 3) Gli Enti Pubblici e le aziende a partecipazione statale per motivi di pubblica utilità.

Art. 8 - Stipula della convenzione - Esecuzione dell'opera

L'atto pubblico di concessione delle aree deve essere stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al soggetto beneficiario



dell'assegnazione dell'area; l'inosservanza ingiustificata di tale termine da parte dell'assegnatario comporta la revoca dell'assegnazione.

Entro centoventi giorni dalla data di stipula dell'atto di cui al primo comma, l'assegnatario è tenuto a presentare istanza di concessione edilizia in conformità delle norme edilizio-urbanistiche vigenti per la zona e ad acquisirla entro il successivo termine di un anno.

I lavori oggetto della concessione edilizia dovranno essere realizzati nei termini e secondo le disposizioni di cui alla vigente legge regionale urbanistica.

L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti 2° e 3° comma, imputabile alla volontà dell'assegnatario, comporta la revoca dell'assegnazione con la conseguente estinzione del diritto di superficie e la risoluzione del contratto di cessione con le conseguenze previste al successivo art. 13.

In entrambi i casi si applica la procedura prevista dall'art. 1454 del Codice Civile.

Il provvedimento di assegnazione è revocato, con incameramento della cauzione, se l'assegnatario, senza giustificato motivo:

- a) Non provveda in termini alla sottoscrizione della convenzione di assegnazione provvisoria;
- b) Non provveda in termini a versare gli altri pagamenti dovuti;
- c) Non provvede a presentare il progetto dell'impianto entro i 4 mesi dalla sottoscrizione della convenzione dell'assegnazione provvisoria;
- d) Non provveda ad iniziare i lavori entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica o comunque non realizzi, per qualsiasi motivo le opere oggetto del permesso a costruire o dell'autorizzazione unica;
- e) non provveda entro 30 giorni ad integrare la documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione unica;
- f) Adibisca il fabbricato ad uso diverso da quello previsto dal presente regolamento.

Se la revoca è disposta dopo l'effettuazione di pagamenti di cui all'art. 13 contemporaneamente all'incameramento della cauzione viene effettuata la restituzione delle somme già versate.

Art. 9 - Durata della concessione

La concessione in diritto di superficie ad Enti Pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal Piano degli insediamenti produttivi, è fatta a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha la durata di trenta anni.

Alla scadenza di cui al precedente comma, il diritto di superficie si estingue ed il Comune diventa proprietario della costruzione a norma dell'art. 953 del Codice Civile; si applicano a tal fine le disposizioni contenute nei successivi artt. 954, 955 e 956, nonché quanto previsto dall' art. 13 del presente regolamento;

L'Amministrazione Comunale permanendo le condizioni oggettive e soggettive definite dal presente Regolamento, potrà disporre il rinnovo della concessione per ulteriori trenta anni; in tal caso il rinnovo dovrà essere deliberato dal Comune almeno cinque anni prima della scadenza di cui al 1° comma.

Con la deliberazione di cui al 3° comma, saranno determinate le condizioni per il rinnovo della concessione.

Art. 10 - Alloggio di servizio

In ogni lotto, ove sia previsto dalle norme tecniche di piano, è consentita, assieme a quella dell'opificio, la costruzione ad uso esclusivo di alloggio di servizio, custodia e guardiana. L'alloggio di servizio, custodia, guardiana, quale corredo necessario della attività ammessa, non potrà subire destinazione diversa da quella per cui è stato autorizzato, fatta salva la possibilità di trasformazione in uffici funzionali all'azienda che dovrà essere



debitamente autorizzata. Potrà essere alienato o locato, nei casi consentiti dal presente regolamento, unicamente insieme all'opificio o a una porzione di esso; in deroga è consentita la locazione del solo opificio separatamente dall'alloggio di servizio qualora quest'ultimo costituisca unica abitazione di proprietà dell'imprenditore che ha cessato l'attività o dei suoi eredi conviventi al momento del decesso, nel territorio comunale.

Ove si verificano mutamenti non autorizzati nella destinazione d'uso dell'alloggio, verrà irrogata una sanzione pecuniaria, corrispondente a un terzo del valore venale dell'appartamento come determinato dalla Giunta Comunale su parere della Commissione paritetica di cui all' art. 13.

La superficie lorda massima ammissibile da destinare all'alloggio di cui al primo comma è complessivamente di mq. Centoventi (120), anche nel caso di eventuale frazionamento successivo del lotto, fatte salve altre disposizioni di carattere urbanistico-edilizio.

Art. 11 - Vincolo di destinazione degli immobili

Gli immobili costruiti sulle aree cedute in concessione di diritto di superficie, sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di concessione delle stesse e dalle correlate concessioni edilizie rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica.

Nel caso in cui gli immobili vengano adibiti, anche parzialmente, ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., e salvo quanto disposto dal precedente art. 10, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento della Giunta Comunale e previa diffida ex art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di concessione delle aree e conseguentemente dichiara la decadenza del diritto di superficie e la risoluzione del contratto per inadempimento con le conseguenze di cui al successivo art. 13.

In alternativa la Giunta Comunale potrà applicare una sanzione corrispondente al settanta per cento del valore come determinato al secondo comma dall'art. 14, calcolato con riferimento alla parte dell'immobile destinata all' attività non compatibile, prescindendo da eventuali condoni in materia edilizia previsti dalla normativa vigente.

Eventuali modifiche alla originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente Regolamento, dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici comunali.

Qualora le infrazioni commesse attengano al cambio di destinazione d'uso non autorizzato ma compatibile con le previsioni P.I.P., l'Amministrazione Comunale potrà applicare, in alternativa a quanto disposto dal precedente 2° comma, una sanzione da € 2.000,00 a € 3.000,00.

Art. 12 - Vendita e locazione di aree e immobili

E' vietata la vendita di aree PIP assegnate e non edificate salvo quanto previsto dal comma seguente; tali aree, trascorsi infruttuosamente i termini previsti per l'edificazione, vengono retrocesse al Comune che non riconoscerà all'assegnatario alcun corrispettivo.

Al fine di consentire anche ai soggetti che abbiano già concluso il contratto di cessione o concessione di cui all'articolo 8 di potersi avvalere di operazioni finanziarie di leasing immobiliare, il Comune può autorizzare la cessione di tali immobili in favore di istituti di leasing; in questo caso l'istituto di leasing dovrà assumere gli obblighi di cui al presente regolamento, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare dagli utilizzatori e dai successivi aventi causa, nonché a concedere in locazione finanziaria l'immobile allo stesso assegnatario originario.

Una volta terminato il contratto di locazione finanziaria, concluso ai sensi dell'art. 4 o ai sensi del comma precedente, ove l'assegnatario non riscatti la proprietà dell'immobile, l'Istituto di leasing potrà stipulare altro contratto di locazione finanziaria o procedere alla locazione dell'immobile alle condizioni di cui ai seguenti commi a seconda che siano trascorsi o meno 5 anni dalla data del conseguimento dell'agibilità.



La locazione degli immobili realizzati sulle aree in proprietà o in diritto di superficie è vietata entro i primi cinque anni dalla data di conseguimento dell'agibilità dell'immobile, eccettuati i casi di morte o di altre particolari e motivate eccezionalità. In tali ipotesi la Giunta Comunale autorizza, con proprio atto, la deroga al suddetto termine temporale, determina il canone di locazione, previa stima degli Uffici Comunali competenti ed individua il conduttore tra gli aventi diritto secondo la graduatoria di cui all'art. 6 ed in mancanza, tra le attività aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

La sola locazione degli immobili realizzati nei PIP è consentita, alle stesse condizioni soprariportate, anche in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale ai sensi dell'articolo 32 della legge 383/2000.

Trascorsi i primi cinque anni dalla data di conseguimento dell'agibilità dell'immobile, la locazione è consentita, previa comunicazione al Sindaco, a condizione che il conduttore vi svolga una attività compatibile con le norme vigenti e con il presente Regolamento. Entro 30 giorni il Comune dovrà rilasciare apposito nulla - osta.

I contratti stipulati in difformità o senza il rispetto delle procedure di cui sopra sono considerati nulli di diritto e ogni eventuale inadempienza in ordine a quanto prescritto nel presente articolo, oltre ai casi di nullità come sopra specificati, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 3.000,00.

Art. 13 - Risoluzione del contratto di cessione in proprietà e decadenza del diritto di superficie.

Nel caso di risoluzione del contratto di cessione o di decadenza del diritto di superficie, previsto dall' art. 8 del presente Regolamento, per inadempimento dell'assegnatario, l'area oggetto della originaria cessione e/o concessione e le opere su di essa realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune che le utilizza ai fini pubblici compresi quelli di attuazione delle finalità del Piano degli insediamenti produttivi.

Nel caso che gli immobili risultino liberi da ipoteche, vincoli e gravami di ogni natura il Comune riconosce a favore dell'assegnatario il pagamento di una somma pari al novanta per cento del valore venale dell'immobile comprensivo del costo del terreno, determinato dalla Giunta Comunale, su proposta di una Commissione paritetica composta da tre tecnici nominati, rispettivamente, dal Comune, dall'assegnatario e dal Presidente del Tribunale di Lanusei.

Il tecnico nominato dal tribunale svolge le funzioni di Presidente; ove l'assegnatario non procede a nominare il proprio tecnico, questo verrà nominato su conforme proposta degli altri due.

Negli altri casi è riconosciuto all'assegnatario inadempiente l'indennizzo di cui al comma precedente, decurtato di tutti i costi che dovranno essere sostenuti per acquisire l'incondizionata disponibilità degli immobili.

Art. 14 - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 5, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, potrà disporre che le opere di urbanizzazione primaria, definite in apposito progetto esecutivo, vengano eseguite a cura e spese degli assegnatari delle aree; nello stesso atto saranno stabilite le condizioni, i tempi e le modalità necessarie alla completa attuazione degli interventi.

In tal caso sarà stipulata apposita convenzione che disciplinerà i rapporti tra Comune e assegnatari nonché le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori previsti in progetto anche per stralci funzionali, favorendo idonee forme di associazionismo fra i soggetti interessati.

L'Amministrazione Comunale richiederà agli stessi adeguate forme di garanzia finanziaria (bancaria o assicurativa).



Art. 15 - Trascrizione degli atti di cessione o concessione delle aree.

Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e seguenti del Codice Civile, ai contratti originari di cessione della proprietà o di concessione del diritto di superficie delle aree, come ai successivi atti di trasferimento degli immobili tra soggetti privati che dovranno essere preventivamente autorizzati, dovrà essere allegata copia del presente regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

Gli atti stipulati in contrasto con le predette norme sono nulli.

Art. 16 - Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie previste a carico dei trasgressori del presente Regolamento saranno recuperate dall'Amministrazione Comunale con la procedura prevista dal R.D. 14 Aprile 1910, n° 639.

Art. 17 - Norme specifiche per PiP commerciali

Per l'emissione di Bando pubblico per l'assegnazione di aree in PIP esclusivamente commerciali, in deroga a quanto previsto nei precedenti artt. 3, 6 e 7, è stabilito che:

le imprese di commercio al dettaglio di cui all'art. 3, lett. d) del presente Regolamento, potranno esercitare nei limiti di cui all'art. 4, 1° comma, lett. d) del D.Lgs. 114/1998 (esercizi di vicinato) e nei limiti del D.Lgs. 31.03.1998 n° 114" (medie strutture);

Il diritto di precedenza nella graduatoria finale potrà essere esercitato soltanto dai soggetti indicati all'art. 7, punti 2 e 3 del presente Regolamento, con esclusione dei consorzi ed altre forme di associazionismo tra imprese artigiane ed industriali.

Tutti gli obblighi e vincoli regolamentari relativi alla stipula della convenzione, all'alloggio di servizio, al vincolo di destinazione degli immobili, alla vendita e locazione degli immobili realizzati si applicano anche per la tipologia di PIP di cui al presente articolo.

Art. 18 - Norme di rinvio e finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione vigente nonché nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dalla Legge urbanistica 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti Leggi Regionali in materia